

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4****N. 529/AV4 DEL 30/07/2013****Oggetto: SIG. D.A.G. C.P.S. INFERMIERE CAT.D) A TEMPO INDETERMINATO.
PAGAMENTO PENALE PER MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI
ASSUMERE SERVIZIO EX ART. 2 CONTRATTO ASSUNZIONE.****IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare atto che, come ampiamente illustrato nell'istruttoria, il Sig. d'Arenzo Giandomenico, nominato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) a tempo indeterminato, non ha assunto servizio, senza giustificato motivo, il 01/08/2013 come stabilito dal contratto di assunzione sottoscritto il 07/06/2013 non rispettando l'impegno previsto dall'art. 2 del suddetto Contratto;
2. Di stabilire che il Sig. d'Arenzo Giandomenico, ai sensi del contratto sottoscritto, dovrà corrispondere a questa Zona Territoriale ai sensi dell'art. 1382 c.c. una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale di un mese (voci fisse e ricorrenti ai sensi dell'art. 32 CCNL);
3. Di stabilire, inoltre, che la cifra che il Sig. d'Arenzo Giandomenico dovrà corrispondere, a titolo di sanzione di cui al punto 2), è pari ad € 945,56;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

**Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Gianni Genga**

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE)

Normativa di riferimento:

- Art. 2 Contratto individuale di lavoro.

Il Sig. d'Arenzo Giandomenico ha sottoscritto in data 07/06/13 un contratto di assunzione a tempo indeterminato come Collaboratore Professionale Sanitario Infermier Cat. D) con presa di servizio alla data del 01/08/2013.

Si dà atto che lo schema di contratto sottoscritto, all'art. 2 prevede che il dipendente si impegna ad assumere servizio alla data di decorrenza stabilita e che l'inadempimento dell'obbligo di assumere servizio senza giustificato motivo comporta, ai sensi dell'art. 1382 c.c., il pagamento obbligatorio di una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale mensile (voci fisse e ricorrenti di cui all'art. 32 CCNL Vigente).

La possibilità di recesso dal contratto è, invece, prevista all'art. 4 soltanto dopo l'avvenuta assunzione in servizio, con le modalità ivi indicate (periodo di preavviso previsto dalla normativa contrattuale).

Con nota prot. 12876 del 10/06/2013, trasmessa via fax, il sig. d'Arenzo Giandomenico ha comunicato di recedere dal contratto nei seguenti termini: *"omissis.... Il sottoscritto d'Arenzo Giandomenico....omissis... comunica la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario infermiere stipulato in data 07/06/2013 .Tale comunicazione avviene esattamente a meno di 24 ore dalla data della firma del contratto visto che Sabato e Domenica il Vs. ufficio del personale è chiuso. La disdetta di questo contratto di lavoro non pregiudica l'organizzazione della vostra Asur, visti i tempi brevi intercorsi dalla firma del contratto e la rinuncia e il notevole anticipo di tempo in cui la rinuncia viene comunicata rispetto all'inizio del rapporto di lavoro (1 Agosto 2013). Si diffida la stessa Asur di applicare le sanzioni in quanto non sono giustificate come sopra spiegato. Seguirà invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Seguiranno ulteriori comunicazioni legaliomissis....."*

Con nota prot.13743 del 20/06/2013 il Sig. D'Arenzo è stato invitato a precisare meglio le circostanze che di fatto hanno determinato il recesso dal contratto.

Con nota prot. 14049 del 25/06/2013 l'Avv.to Antonio Maghernino, per conto del Sig. D'Arenzo, ha diffidato codesta Azienda ad applicare qualsiasi tipo di sanzione nei seguenti termini *"...omissis Nell'interesse, in nome e per conto del Sig. d'Arenzo Giandomenico....facendo seguito a precedente comunicazione inviata dal sig. d'Arenzo del 10.06.13, con la quale manifestava formalmente la volontà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario infermiere stipulato in data 07.06.13, si diffida codesta Asur ad applicare qualsiasi tipo di sanzione, in quanto la disdetta è avvenuta entro 24 ore dalla firma del contratto (il sabato e la domenica gli uffici sono chiusi). In caso contrario verrà adita la competente Autorità, trattandosi di comportamento ingiustificato e illegittimo. Voglio sperare che non debba rendersi necessaria alcuna azione....omissis"*

La suddetta comunicazione è stata riscontrata con nota prot. 15130 del 10/07/2013, trasmettendo copia della nota Prot. 13743 del 20/06/2013 sopra richiamata.

Con nota prot. 15552 del 15/07/2013 il Sig. D'Arenzo ha comunicato quanto segue: "...omissis... *Recesso contratto di lavoro, invio chiarimenti.*

Il sottoscritto, d'Arenzo Giandomenico nato a San Severo (FG) il 15/10/1975 e residente a Città Sant'Angelo (PE) ...omissis... in relazione alla vostra comunicazione inviata...omissis..., comunico che la mia richiesta di recessione dal contratto di lavoro a tempo indeterminato è per gravi motivi familiari (assistenza a un genitore anziano presso l'abitazione di residenza)...omissis..."

Con nota Prot. 555767/FMPERS del 22/07/2013 è stato chiesto all'avv. Capriotti un parere circa la sussistenza del giustificato motivo per la mancata presa di servizio del sig. d'Arenzo, trasmettendo in copia la relativa documentazione.

L'avvocato Capriotti con e-mail del 23/07/13 ha espresso testualmente il seguente parere "*omissis.... se all'anagrafe di Città Sant'Angelo risulta che d'Arenzo convive con un genitore anziano oppure quest'ultimo vive comunque nello stesso stabile in Via L'Aquila 15 (potrebbe trattarsi di una casa con appartamenti divisi e su più piani) ritengo che non debba applicarsi la penale*".

Con nota Prot. 16115/FMPERS del 24/07/2013, trasmessa al comune di Città S. Angelo, è stata chiesta conferma delle dichiarazioni ex art. 46 DPR 4445/2000 rese dal sig. d'Arenzo al momento della sottoscrizione del contratto relative alla situazione familiare e si è accertato che il sig. d'Arenzo è l'unico componente del proprio nucleo familiare e non convive con un genitore anziano.

Si dà atto, inoltre, che il recapito telefonico al quale il sig. d'Arenzo è stato contattato, in vista dell'assunzione, corrisponde ad un numero della provincia di Foggia, distretto di San Severo, comune di nascita del sig. d'Arenzo e presumibile residenza dei genitori.

Ciò premesso, tenuto conto del parere dell'avv. Capriotti, appare evidente che il sig. d'Arenzo, non essendo prevista, secondo lo schema di contratto sottoscritto, una facoltà di recesso prima dell'assunzione in servizio ma unicamente la possibilità di non assumere servizio per un giustificato motivo – che, tra l'altro, dovrebbe verificarsi in concomitanza o quanto meno in prossimità della data effettiva di assunzione, fissata nel caso di specie al 01/08/2013 – deve ritenersi inadempiente all'obbligo, stabilito dall'art. 2 del contratto sottoscritto, di assumere servizio alla data stabilita.

Si dà atto che, pertanto, trova applicazione l'art. 2 dello schema di contratto sottoscritto, in base al quale l'inadempimento dell'obbligo di assumere servizio alla data stabilita senza giustificato motivo comporta, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'obbligo di pagare una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale mensile (voci fisse e ricorrenti di cui all'art. 32 CCNL Vigente).

Stante quanto sopra si propone, al Direttore di Area, il seguente schema di determina:

1. Di dare atto che, come ampiamente illustrato nell'istruttoria, il Sig. d'Arenzo Giandomenico, nominato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D) a tempo

indeterminato, non ha assunto servizio, senza giustificato motivo, il 01/08/2013 come stabilito dal contratto di assunzione sottoscritto il 07/06/2013 non rispettando l'impegno previsto dall'art. 2 del suddetto Contratto;

2. Di stabilire che il Sig. d'Arenzo Giandomenico, ai sensi del contratto sottoscritto, dovrà corrispondere a questa Zona Territoriale ai sensi dell'art. 1382 c.c. una penale pari alla metà del valore del trattamento stipendiale di un mese (voci fisse e ricorrenti ai sensi dell'art. 32 CCNL);
3. Di stabilire, inoltre, che la cifra che il Sig. d'Arenzo Giandomenico dovrà corrispondere, a titolo di sanzione di cui al punto 2), è pari ad € 945,56;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Quinzi

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott.ssa Oriana Andrenacci

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Nessun allegato.

www.AlboPretorionline.it 30/07/13